

CLASSIFICAZIONE

ART. 6 CEDU – PRESUNZIONE DI INNOCENZA – PROCESSO PENALE CONCLUSO CON DECLARATORIA DI PRESCRIZIONE – CONDANNA AI FINI CIVILI - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE CON RIGUARDO ALLA DESCRIZIONE E ALLA VALUTAZIONE DEI FATTI E ABUSI – GIUDIZIO CONTABILE IN CUI SONO STATE VALUTATE AUTONOMAMENTE LE MEDESIME CONDOTTE, INDICATE COME “CORRUZIONE” – ESPRESSIONI USATE DAL GIUDICE CONTABILE NON ATTRIBUTIVE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE - VIOLAZIONE DELLA CEDU - ESCLUSIONE.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte EDU, Prima Sezione, *Rigolio c. Italia* del 9 marzo 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 6

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Marinoni c. Italia, n. 27801/12, 18 novembre 2021; *Ilias Papageorgiou c. Grecia*, n. 44101/13, 10 dicembre 2020; *Pasquini c. San Marino (n. 2)* (n. 23349/17), 20 ottobre 2020; *Fleischner c. Germania*, n. 61985/12, 3 ottobre 2019; *Cleve c. Germania*, n. 48144/09, 15 gennaio 2015; *Allen c. Regno Unito ([GC])*, n. 25424/09, 12 luglio 2013; *Böhmer c. Germania*, n. 37568/97, 3 ottobre 2002; *Sekanina c. Austria*, 25 agosto 1993, serie A, n. 266; *Englert c. Germania*, 25 agosto 1987; *Minelli c. Svizzera*, 25 marzo 1983.

Abstract

La Corte EDU ha escluso la violazione dell’art. 6, par. 2 della Convenzione, prospettata dall’angolo visuale della presunzione di innocenza, in una vicenda nella quale il giudice penale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di un assessore comunale in relazione al delitto di corruzione, confermando la condanna generica al risarcimento del danno, e il giudice contabile aveva successivamente ritenuto sussistente, in relazione ai medesimi fatti, la responsabilità dello stesso per il danno all’immagine provocato all’ente di appartenenza.

IL CASO

Il ricorso si inserisce a valle di una vicenda, iniziata con una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di un assessore comunale, in relazione al delitto di corruzione, con conferma della condanna generica al risarcimento del danno, e

terminata, sul versante nazionale, con la decisione della Corte dei conti che aveva successivamente ritenuto sussistente, in relazione ai medesimi fatti addebitati al ricorrente nel processo penale, la responsabilità del primo per il danno all'immagine provocato all'ente di appartenenza.

LA DECISIONE

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6, § 2 CEDU.

La Corte, chiamata a valutare le implicazioni del principio di presunzione di innocenza nella dimensione convenzionale, inizia col ricordare, rispettivamente, nei par. 91 e 92, da un lato, la dimensione del principio interna al processo penale e, dall'altro, quella che si proietta su un versante esterno al processo penale, tutelando l'esigenza di **evitare che le persone** che sono state **assolte** o sono state **destinatari di una pronuncia processuale di non doversi procedere, siano considerate** dai pubblici ufficiali o dalle autorità **come** se fossero effettivamente **colpevoli** del reato di cui erano state accusate.

Nel par. 93, la Corte EDU ribadisce che va operata una distinzione tra i casi in cui sia stata pronunciata una sentenza definitiva di assoluzione e quelli in cui il procedimento penale si sia concluso con una dichiarazione di non doversi procedere, dal momento che, nel primo caso, esprimere sospetti sull'innocenza di un imputato non è più ammissibile dopo la definitività della sentenza, mentre, nel secondo caso, la presunzione di innocenza è violata solo se, senza un previo accertamento legale della colpevolezza di un imputato e, in particolare, senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti della difesa, una decisione giudiziaria che lo riguarda rifletta la convinzione che sia colpevole (Corte EDU, *Minelli c. Svizzera*, 25 marzo 1983 e *Englert c. Germania*, 25 agosto 1987).

Di rilievo, anche per le implicazioni che ne vengono tratte nelle conclusioni, è poi la puntualizzazione contenuta nel par. 95, secondo la quale **le espressioni utilizzate dall'autorità decidente sono di fondamentale importanza per valutare la compatibilità con l'articolo 6, § 2, CEDU della decisione e del ragionamento seguito** e devono essere valutate tenendo conto della natura e del contesto in cui sono state adoperate, al punto che **anche l'uso di un linguaggio infelice può non essere considerato contrario all'articolo 6, § 2.**

Alla luce di siffatta cornice interpretativa, la Corte di Strasburgo ha osservato, nel par. 100, che **lo spirare del termine di prescrizione del procedimento penale non impedisce ai giudici nazionali di accertare la responsabilità civile per gli stessi fatti**, alla luce dei criteri specifici che governano quest'ultima e tenuto conto del rapporto di autonomia tra i vari procedimenti (sul punto, v. par. 101), aggiungendo che, **nei casi in cui viene investito ai fini civili, nonostante le differenze sulle quali ha richiamato l'attenzione Corte cost., sent. 182 del 2021, il giudice penale non viene distolto dal ruolo che svolge in qualsiasi procedimento penale:**

è chiamato - anche se solo per determinare gli effetti civili del reato - a riesaminare la responsabilità dell'imputato (par. 104).

La Corte, anzi, nel par. 105, ha sottolineato come la disciplina processuale italiana risponda agli interessi della parte civile, che può chiedere il risarcimento del danno lamentato senza avviare un procedimento separato, e contribuisca all'efficienza del sistema nel suo complesso, in quanto gli stessi fatti non devono essere esaminati nuovamente e la causa non deve essere rinviata al giudice civile, con relativo allungamento dei tempi complessivi di trattazione.

Viene escluso, quindi, che il sistema processuale, consentendo un autonomo accertamento della responsabilità civile o cd. amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, sia incompatibile con la regola della presunzione di innocenza.

La Corte di Strasburgo svolge una serie di considerazioni con le quali rileva come l'argomentata verifica dei presupposti della responsabilità civile o amministrativa non possa entrare in rotta di collisione con la presunzione di innocenza, ancorché (v. par. 109) le condizioni per valutare il danno all'amministrazione derivante dalla lesione della sua immagine possano sovrapporsi, in parte, a quelle che avevano disciplinato l'accertamento della responsabilità penale del ricorrente.

Nel par. 114, in particolare, si osserva che la **Corte dei Conti** non solo aveva effettuato una **valutazione autonoma dei fatti**, al fine di determinare se gli elementi di un reato fossero stati soddisfatti, ma aveva anche preso in considerazione ulteriori dati per stabilire la responsabilità civile del ricorrente. Sul piano concreto, la **Corte dei conti** aveva condiviso il punto di vista del pubblico ministero secondo cui le richieste dell'amministrazione dovevano basarsi sulla constatazione dell'illegalità della condotta in questione, ossia sul **"fatto di corruzione accertato in sede penale dal giudice nei confronti [dell'interessato]"**, aggiungendo che, nel valutare il danno, il giudice contabile aveva ritenuto che, in considerazione delle particolari circostanze del caso e, in particolare, della **gravità del "fatto corruttivo"** in questione, fosse ragionevole condannare il ricorrente a pagare il doppio dell'importo che era stato versato a titolo di tangente.

Ebbene, nel par. 117 della sentenza di Strasburgo, si osserva, con riguardo a **siffatte espressioni**, che esse **non sono riservate alla sfera del diritto penale** e che **possono essere utilizzate anche nel diritto civile e per la responsabilità civile**, in quanto alcuni elementi di una disposizione penale possono essere alla base della responsabilità sia penale che civile, con la conseguenza che, così come utilizzate dalla Corte dei conti nel contesto della sentenza nel suo complesso, tali espressioni non possono essere ragionevolmente interpretate come imputazione della responsabilità penale al ricorrente.

L'argomento è sviluppato nel par. 118, là dove la Corte ha osservato che **tali espressioni**, anche se interpretate come un'affermazione che le azioni del ricorrente avevano costituito gli elementi di uno o più reati, in quanto utilizzate nel contesto di un procedimento per determinare la responsabilità del ricorrente per i danni relativi a illeciti penali per i quali era stato nel frattempo

assolto, **non dovevano essere intese come un'affermazione della colpevolezza penale del ricorrente, ma piuttosto come concetti giuridici e tecnici corrispondenti agli elementi di una disposizione penale, sui quali i giudici si sono basati per stabilire la responsabilità penale e civile del ricorrente.**

Ciò in quanto (v., in particolare, par. 119) il "fatto" che l'imputazione penale "storicamente" contempla deve essere valutato in termini di effetti giuridici in materia civile.

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 6, § 2 CEDU.